



Sede Nazionale: Via G.B. Piranesi, 46 - 20137 Milano
Tel. 02/700.026.09 - Fax 02/670.746.64 - Cod.Fisc. 04633090156 - P.Iva 06334701007
Sito Internet: www.fibis.it email: segreteria@fibis.it

TRIBUNALE FEDERALE

Procedimento n. 2/2019 Registro Procura Federale

Il Tribunale Federale ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

nel procedimento disciplinare contro

- il tesserato Sig. STANNIMANICA RAFFAELE, nato il _____ tessera
FIBIS n. FB73A299;

per rispondere della violazione della violazione dell'art. 1 e art. 8, comma 2, del vigente Regolamento di Giustizia della FIBiS, per quanto indicato nell'atto di deferimento che si allega e fa parte integrante del presente provvedimento;

Premesso

Il procedimento disciplinare trae origine da quanto pubblicato dall'incolpato sul *social network* FACEBOOK, in particolare all'espressione "*mandiamoli a casa questi coglioni*".

All'udienza del 24 giugno 2019 nessuno è comparso nell'interesse dell'incolpato.

Il P.F. con le proprie conclusioni scritte chiedeva applicarsi la sanzione della sospensione da ogni attività per la durata di mesi 7 e una ammenda di € 500,00.

Motivazione

Il Tribunale ritiene che dagli atti emerga la responsabilità disciplinare del tesserato per la violazione contestatagli.



Sede Nazionale: Via G.B. Piranesi, 46 - 20137 Milano
Tel. 02/700.026.09 - Fax 02/670.746.64 - Cod.Fisc. 04633090156 - P.Iva 06334701007
Sito Internet: www.fibis.it email: segreteria@fibis.it

Allo stesso viene contestato di aver recato offesa al decoro e alla reputazione della Federazione, dei suoi organi e dei suoi tesserati attraverso un *post* pubblicato su Facebook, nei quali venivano espressi giudizi diffamatori oltre ogni ragionevole diritto di critica.

Nessuna argomentazioni difensiva è stata portata all'attenzione di questo Tribunale dall'incolpato.

Giova ricordare che, come da orientamento costante di questo Tribunale, la diffusione dei *post*, pur limitata ad un gruppo, non può essere equiparata ad opinione espressa privatamente ed è certamente idonea ad integrare la lesione del diritto di immagine (intesa in questa sede nel suo tenore "sportivo-federale").

Il tenore dei commenti, nei quali si da del camorrista ad un dirigente FIBIS e del "sodale" ad un altro tesserato, è tale da non potersi ragionevolmente sostenere che non ci fosse l'intento di denigrare gli organi federali.

Tuttavia, ad avviso di questo Tribunale, nel caso di specie, non ritiene integrata l'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 8 Regolamento di Giustizia.

Il comportamento è sì grave, ma la dosimetria della pena da infliggere può essere contenuta all'interno della forbice prevista dal comma 1 dello stesso art. 8.

Pertanto sembra equa la sanzione di mesi 5 di sospensione da ogni attività Federale e di € 300,00 di multa

PQM

Il Tribunale Federale

ritenuta sussistente la responsabilità disciplinare per l'incolpazione, con esclusione dell'aggravante del comma 2 dell'art. 8 del Regolamento di Giustizia, applica



Sede Nazionale: Via G.B. Piranesi, 46 - 20137 Milano
Tel. 02/700.026.09 - Fax 02/670.746.64 - Cod.Fisc. 04633090156 - P.Iva 06334701007
Sito Internet: www.fibis.it email: segreteria@fibis.it

all'incolpato STANNIMANICA RAFFAELE, in atti meglio generalizzato, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 5 ed € 300,00.

Il caso di mancato versamento dell'ammenda si applicano le disposizioni contenute nell'art. 44 del Regolamento di Giustizia, ove viene disciplinata anche la conversione della pena pecuniaria.

Manda alla segreteria federale perché notifichi il presente provvedimento alle parti ed ai fini della pubblicazione a mezzo internet (sito FIBIS) della decisione.

Bologna, 24 giugno 2019

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv. Roberto Filocamo


I consiglieri

Avv. Simone Bilotta


Avv. Elisa Fabbri




Sede Nazionale: Via G.B. Piranesi, 46 - 20137 Milano
Tel. 02/700.026.09 - Fax 02/670.746.64 - Cod.Fisc. 04633090156 - P.Iva 06334701007
Sito Internet: www.fibis.it email: segreteria@fibis.it

ATTO DEFERIMENTO

Procedimento n. 2/2019 R.G. Procura Federale Fibis.

Nei confronti del tesserato:

Sig. Sciannimanica Raffaele, tesserato Fibis nato il 20.01.1993.

Il Procuratore Federale,

letto l'esposto della dirigenza federale, agli atti;

compiuta l'attività di indagine che ha consentito di accertare quanto segue.

L'esponente documenta l'esistenza di un post d.d. 27.03.2019, la cui paternità è ascrivibile al tesserato Sig. Raffaele Sciannimanica del CSB Guglielmo Tell ASD, dal seguente contenuto:

"Mandiamoli a casa questi coglioni";

l'incolpato commentava un post del CSB Trick Shot Maddaloni del 25.03.2019 alle 18.53, conferendo pieno sostegno al messaggio di Antonio Sirianni *"Giunto il momento di cambiare"*, con riferimento all'iniziativa di Sirianni e di Andrea Chiesura, entrambi tesserati Fibis, volta a promuovere *"un movimento aperto a tutti gli appassionati che sulla base di un programma chiaro e solido presenterà alle elezioni federali del 2020 una lista di candidati di assoluto livello e prestigio"*;

il post del Sig. Sciannimanica Raffaele costituisce ingiuria e offesa per la dirigenza federale attuale;

la prova dei fatti denunciati si ricava dalla complessiva lettura della documentazione acquisita;

considerate le espressioni utilizzate nel post e sopra documentate, frasi oggettivamente offensive nei confronti della dignità, del decoro e del prestigio della Fibis, dei suoi organi federali;



Sede Nazionale: Via G.B. Piranesi, 46 - 20137 Milano
Tel. 02/700.026.09 - Fax 02/670.746.64 - Cod.Fisc. 04633090156 - P.Iva 06334701007
Sito Internet: www.fibis.it email: segreteria@fibis.it

rilevato in capo al tesserato, la sussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito, la cui prova risulta integrata non solo dalla qualità delle espressioni utilizzate ma anche dalla pubblicazione delle medesime su social network;

ritenuta pertanto integrata, da parte del tesserato sopra generalizzato, la violazione di cui all'art. 1 e 8, comma 2, reg. giustizia Fibus vigente (offesa alla dignità, decoro, reputazione federazione e suoi organi);

considerato quanto sopra, la condotta descritta ascrivibile al tesserato sopra generalizzato costituisce violazione disciplinare in relazione alle norme citate e per tali motivazioni il tesserato in parola viene deferito avanti al Tribunale federale per le incolpazioni in atti descritte, con richiesta volersi fissare udienza disciplinare.

Manda la segreteria perché notifici il presente avviso a mezzo raccomandata a/r o pec al tesserato incolpato e al Tribunale Federale.

Bologna, 14.5.19

Il Procuratore Federale della FIBIS

Avv. Massimiliano Cané